

CIRCOLARE N. 21
25 OTTOBRE 2014

CONAI – obbligo di iscrizione

© Copyright 2014 Acerbi & Associati®

Come noto, il **CONAI** (Consorzio Nazionale Imballaggi) è il consorzio privato senza fini di lucro costituito dai produttori ed utilizzatori di imballaggi con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti in Italia dal D.Lgs. n. 152/2006.

Conai è l'organismo che il decreto ha delegato per garantire il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica ad un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio.

L'adesione al Conai è obbligatoria per le imprese che producono, vendono o utilizzano imballaggi.

Le due categorie fondamentali sono rappresentate dai **produttori** (coloro che fabbricano imballaggi) e dagli **utilizzatori** (coloro che utilizzano imballaggi per confezionare le merci prodotte) individuati all'art. 218 lettere r) ed s) del D.Lgs. n. 152/2006.

Il presente intervento ha lo scopo di sensibilizzare le aziende in merito agli **adempimenti** Conai.

Infatti, il sistema sanzionatorio (con le modifiche apportate dal D.L. n. 1/2012) è stato notevolmente inasprito.

La competenza dei controlli sulla mancata adesione al Conai e ai Consorzi di filiera e dell'eventuale riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria spetta alle Province.

L'art. 261 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che "*... i produttori e gli utilizzatori che non adempiano ... sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi*". A Conai, inoltre, dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali contributi pregressi.

Lo stesso articolo, al comma 2, dispone che "*i produttori di imballaggi che ... non aderiscono ai consorzi ... sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 46.500 euro*".

Le aziende produttrici o utilizzatrici di imballaggi sono quindi obbligate alla iscrizione al Conai, consorzio nato in recepimento dell'obbligo imposto dalla normativa europea con lo scopo di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggio.

Per aziende produttrici di imballaggi si intendono:

- produttori e importatori di materie prime destinate agli imballaggi,
- produttori, importatori e trasformatori di semilavorati destinati a imballaggi,
- produttori, importatori e rivenditori di imballaggi vuoti.

Per utilizzatori si intendono:

- acquirenti e riempitori di imballaggi vuoti,
- importatori di imballaggi pieni (cioè di merci imballate),
- auto-produttori di imballaggi per le proprie merci,
- commercianti di imballaggi pieni e vuoti.

Il primo obbligo per tali soggetti è l'iscrizione al Conai, tramite sottoscrizione delle quote dello stesso, la cui entità può essere modificata nel tempo. Per i produttori inoltre è previsto anche l'obbligo di iscrizione a uno o più Consorzi di Filiera in base ai materiali prodotti. Il **termine** per la iscrizione al Conai è il mese successivo a quello di inizio della

attività che determina l'obbligo di iscrizione; a tale scopo si fa riferimento alla data della prima fattura emessa.

Inoltre annualmente va versato un contributo al Conai che corrisponde al finanziamento dello stesso. L'ammontare del contributo varia a seconda del tipo di materiale e della quantità che costituisce l'imballaggio che si utilizza. Il contributo si determina sulla base della dichiarazione, di cui si dirà in seguito, e va versato a seguito del ricevimento di apposita fattura dal Conai.

L'avvenuto versamento deve trovare apposita indicazione in fattura. Le metodologie di esposizione differiscono a seconda del tipo di materiali usati. In alternativa può essere inserita in **fattura la dizione: "Contributo Ambientale Conai assolto"**.

Ultimo adempimento che cade sui soggetti obbligati è quello di inviare apposita dichiarazione periodica in relazione al consumo di imballaggio effettuato. L'obbligo dichiarativo può essere:

- mensile,
- trimestrale,
- annuale,

sulla base del tipo di materiale di cui l'imballaggio si compone.

Le scadenze dichiarative sono al 20 del mese successivo al periodo al quale si riferiscono. In corso d'anno, la scadenza di presentazione della dichiarazione, non può subire variazioni.

In particolare, e con riferimento alla sola figura del produttore, sottolineiamo che l'obbligo di contribuzione e dichiarazione sorge solo quando questi rifornisce un auto-produttore.

Sono esclusi dagli obblighi Conai gli utenti finali, coloro cioè che ricevono la merce con imballaggio senza effettuare alcun successivo commercio.

Ricordiamo, invece, che sono interessati dagli obblighi Conai anche i soggetti che acquistano prodotti o materie dall'estero, senza che assuma rilievo la provenienza comunitaria o extracomunitaria dei beni.

Sul sito <http://www.conai.org> è possibile reperire tutte le informazioni e la documentazione necessaria al corretto adempimento dell'obbligo Conai.

Di seguito alla presente alleghiamo uno stralcio e la versione sintetica della Guida all'adesione ed all'applicazione del Contributo ambientale.



**STRALCI DELLA GUIDA ALL'ADESIONE E ALL'APPLICAZIONE DEL
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 2014 (disponibile in versione integrale sul sito
www.conai.org) - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**

- La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che compongono il Titolo II del D.Lgs. 152/06.
In base all'art. 221 del D.Lgs. 152/06, *“i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. [...] i produttori e gli utilizzatori [...] adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio [...]. A tal fine [...] i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi”*.
Lo stesso art. 221, al comma 3, lettera b), prevede che i produttori aderiscano ad uno dei Consorzi di Filiera (di cui all'art. 223 del medesimo Decreto).
In alternativa, i produttori possono *“organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio”* o *“mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi”* (art. 221, comma 3, lett. a) e c), D.Lgs. 152/06).
- In base all'art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06, i produttori sono **“i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”** (esempi illustrativi al paragrafo 2.1 della Guida CONAI).
- In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono **“i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”** (esempi illustrativi al paragrafo 2.2 della Guida CONAI).
- La competenza dei controlli sulla mancata adesione a CONAI e ai Consorzi di Filiera e dell'eventuale riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria spetta alle Province. L'articolo 261, comma 1, del D.Lgs. 152/06 dispone che *“[...] i produttori e gli utilizzatori che non adempiano [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i Contributi pregressi”*. A CONAI **dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi**.
Lo stesso articolo, al comma 2 dispone che *“i produttori di imballaggi che [...] non aderiscono ai consorzi [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 46.500 euro”*.
- **Il Consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di “autodenuncia”** (art. 13, comma 8, del Regolamento), a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento. Infatti, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 12 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento, autodenunciano l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità di rito, entro 30 giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia (paragrafo 10.3 della Guida CONAI).

Guida
all'adesione
e all'applicazione
del Contributo Ambientale

Versione sintetica

Sintesi principali adempimenti CONAI

Al fine di consentire ad ogni impresa di disporre degli elementi essenziali per individuare l'eventuale appartenenza alla categoria dei produttori o utilizzatori di imballaggi, ecco di seguito alcune semplici informazioni e indicazioni sulla specifica materia, in base alla normativa vigente:

- sono **produttori di imballaggi** "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio" (art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06);
- sono **utilizzatori di imballaggi** "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni" (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06).

Oltre alle aziende che adottano sistemi autonomi di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o mettono in atto sistemi di restituzione dei propri imballaggi, ai sensi dell'art. 221, comma 3, lett. a) e c) del D.Lgs. 152/06, sono in genere **esclusi** dall'obbligo di adesione a CONAI gli **utenti finali** degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata (ad es. il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e li utilizza nell'esercizio della propria attività professionale).

Tale esclusione viene meno nei tre casi seguenti:

- quando tali soggetti svolgono, con la merce acquistata, un'attività commerciale rispetto alla propria attività principale (ad es. il parrucchiere che rivende i prodotti di bellezza imballati ai propri clienti);
- quando tali soggetti acquistano direttamente all'estero merce imballata o imballaggi vuoti per l'esercizio della propria attività (ad es. il parrucchiere che acquista i prodotti di bellezza imballati all'estero);
- quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l'esercizio della propria attività (il parrucchiere che acquista le buste di carta presso fornitori nazionali, per consegnare ai propri clienti i prodotti di bellezza ceduti).



Attenzione

Ai fini degli adempimenti CONAI per "importazione" si intende l'acquisto dall'estero (sia UE sia extra UE).

Principali adempimenti CONAI per la categoria dei Produttori

Produttore di materie prime e/o di semilavorati destinati a imballaggi

- aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Tale obbligo vale anche per i trasformatori cc.dd. "terzisti";
- non è obbligato alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, salvo che rifornisca un "Autoproduttore" (soggetto che acquista materie prime e/o semilavorati al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti, diversi dagli imballaggi), in ragione delle quantità di materie prime e/o di semilavorati ceduti a quest'ultimo.

Importatore di materie prime e/o di semilavorati destinati a imballaggi

- aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili;
- è obbligato alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale sia per gli imballaggi delle materie prime/semilavorati importati sia per le quantità di materie prime/semilavorati eventualmente ceduti ad un "Autoproduttore".

Produttore di imballaggi vuoti

- aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili;
- è obbligato alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale su tutti gli imballaggi che vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo o utilizzati direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo).

Importatore – rivenditore di imballaggi vuoti

- aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili;
- è obbligato alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo.

Principali adempimenti CONAI per la categoria degli Utilizzatori

Acquirente-riempitore di imballaggi vuoti

- aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (alimentare, chimico, altro). Tale obbligo vale anche per gli addetti al riempimento cc.dd. "terzisti";
- se acquista gli imballaggi in Italia corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e appone le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita;
- se acquista gli imballaggi all'estero è tenuto a effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale secondo le procedure previste per l'importazione.

Importatore di imballaggi pieni

- aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (alimentare, chimico, altro);
- ha l'obbligo di dichiarazione periodica e di versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo.

Autoproduttore

- aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (alimentare, chimico, altro);
- corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura dal fornitore e appone le diciture richieste sulle fatture di vendita. La dichiarazione periodica e il versamento sono a carico del fornitore dei materiali;
- se importa le materie prime occorrenti per realizzare i propri prodotti è tenuto ad effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale secondo le procedure previste per l'importazione.

Commerciante di imballaggi pieni

- aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori (componente “Commercianti e Distributori”);
- se acquista imballaggi pieni in Italia e li immette al consumo sul territorio nazionale verifica che i propri fornitori abbiano esposto in fattura le indicazioni relative al Contributo Ambientale e appone le diciture previste sulle fatture di vendita;
- se acquista imballaggi pieni all'estero e li immette al consumo sul territorio nazionale ai fini del Contributo Ambientale ha obblighi analoghi a quelli dell'importatore di imballaggi pieni.


Commerciante di imballaggi vuoti

- aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori (componente “Commercianti e Distributori”);
- corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura e appone le diciture previste sulle fatture di vendita.

Sul sito istituzionale www.conai.org è disponibile la Guida CONAI all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale, alla quale fare riferimento per tutti gli approfondimenti necessari ai fini dell'adesione al CONAI e/o ai Consorzi di Filiera nonché alle modalità di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI.

Per informazioni è attivo il numero verde CONAI 800.337799.

A. Produttori



Legenda

A) Produttori

- 1. Produttore/Importatore di materie prime/semilavorati per imballaggi** è l'impresa che producendo/importando materie prime/semilavorati destinati a imballaggi, si trova "a monte" dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti.
- 2. Produttore/Importatore di imballaggi vuoti** è l'impresa che fabbrica (utilizzando uno o più dei sei materiali di riferimento)/importa gli imballaggi finiti pronti a contenere la merce.

B) Utilizzatori

- 1. Acquirente – riempitore di imballaggi vuoti** è l'impresa che acquista imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività.
- 2. Commerciante di imballaggi pieni** è l'operatore che acquista in Italia merci imballate e le rivende, operando una semplice intermediazione commerciale.
- 3. Importatore di imballaggi pieni** è l'operatore che acquista dall'estero merci imballate e le rivende in Italia, immettendo quindi gli imballaggi che contengono le merci sul territorio nazionale.
- 4. Commerciante di imballaggi vuoti** è l'operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi, operando una semplice intermediazione commerciale.
- 5. Autoproduttore** è l'impresa che acquista materie prime o semilavorati per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte.

C) Utente finale

Il soggetto che, pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettua alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.

D) Consumatore

Il soggetto che fuori dall'esercizio di un'attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.




Attenzione

Alcuni adempimenti valgono anche per i produttori/trasformatori e per gli utilizzatori/addetti al riempimento cosiddetti "terzisti".
Ai fini degli adempimenti CONAI per "importazione" si intende l'acquisto dall'estero (sia UE sia extra UE).

* CAC: Contributo Ambientale CONAI.

B. Utilizzatori



CONAI
Consorzio Nazionale Imballaggi

Via Pompeo Litta, 5
20122 Milano
Tel 02.54044.1
Fax 02.54122648
www.conai.org



RICREA
**Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio**
Via G.B. Pirelli, 27 - 20124 Milano
Tel 02.3980081 - Fax 02.40708219
www.consorzioricrea.org

CIAL
Consorzio Imballaggi Alluminio
Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel 02.540291 - Fax 02.54123396
www.cial.it

COMIECO
**Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica**
Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel 02.550241 - Fax 02.54050240
www.comieco.org

RILEGNO
**Consorzio Nazionale per la raccolta,
il recupero e il riciclaggio degli imballaggi
di legno**
Via L. Negrelli, 24/A - 47042 Cesenatico (FC)
Tel 0547.672946 - Fax 0547.675244
www.rilegno.org

COREPLA
**Consorzio Nazionale per la Raccolta,
il Riciclaggio e il Recupero degli
Imballaggi in Plastica**
Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano
Tel 02.76054.1 - Fax 02.76054320
www.corepla.it

CO.RE.VE.
Consorzio Recupero Vetro
Piazza G. D. Bande Nere, 9 - 20146 Milano
Tel 02.48012961 - Fax 02.48012946
www.coreve.it

